

(Codice interno: 265904)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2551 del 20 dicembre 2013

Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario - Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete (DGR n. 1011 del 18/06/2013). Anno Accademico 2013-2014. Modifiche al Piano ed allo Schema di convenzione. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)].

*[Istruzione scolastica]***Note per la trasparenza:**

Vengono modificati:

- l'articolo 6, comma 5, del Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2013-2014,
- l'articolo 10 dello Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Università venete,

per consentire alle Università di pagare direttamente al gestore, invece che all'Ente per il diritto allo studio universitario, le quote delle borse di studio destinate al servizio abitativo, per gli alloggi realizzati con i benefici di cui alla L. n. 338/2000.

Estremi principali dei documenti dell'istruttoria:

- DD.G.R. n. 1763/2007, n. 4020/2007, n. 3464/2008, n. 98/2009 e n. 1011/2013;
- Protocollo d'Intesa del 30/11/2007 tra l'ESU di Venezia e la Fondazione IUAV;
- Convenzione del 16/03/2010 tra MIUR e Fondazione Universitaria IUAV;
- Delibere del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Venezia n. 23 del 15/10/2009 e n. 17 del 12/06/2013;
- Nota prot. n. 0002669 del 27/09/2013 dell'ESU di Venezia.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La L. 14/11/2000, n. 338 prevede e disciplina un contributo statale relativo ad alloggi e residenze per studenti universitari, al fine di realizzare interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, nonché interventi di nuova costruzione ed acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità da parte delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il Diritto allo Studio Universitario (in breve DSU), delle università statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari, di consorzi universitari, di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio.

A tale contributo statale deve affiancarsi anche un contributo regionale.

Gli alloggi e le residenze realizzate con il contributo di cui alla L. n. 338/2000 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze abitative degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito.

In base alla L. n. 338/2000 è stata realizzata una residenza universitaria presso l'immobile occupato dal Convento dei Crociferi (ex caserma Manin) di Venezia, con un contributo complessivo di Euro 15.957.500,00, di cui Euro 13.317.500,00 di contributo statale ed Euro 2.640.000,00 di contributo regionale (DD.G.R. n. 1763 del 12/06/2007, n. 4020 dell'11/12/2007 e n. 3464 del 18/11/2008).

Il Protocollo d'Intesa del 30/11/2007 tra l'ESU-Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (in breve ESU) di Venezia e la Fondazione IUAV di Venezia, poi recepito con la DGR n. 98 del 27/01/2009, ha riservato n. 104 posti alloggio agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi aventi i requisiti stabiliti nei piani annuali di intervento per il DSU, ne ha affidato la gestione alla Fondazione IUAV in convenzione con l'ESU di Venezia ed ha stabilito che il contributo regionale sia pagato direttamente dalla Regione alla Fondazione IUAV di Venezia.

La successiva convenzione del 16/03/2010 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in breve MIUR) e la Fondazione IUAV di Venezia ha elevato a n. 106 i posti alloggio riservati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi ed ha concesso il contributo statale di Euro 13.317.500,00.

Le successive delibere del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Venezia n. 23 del 15/10/2009 e n. 17 del 12/06/2013 hanno approvato la convenzione volta a disciplinare l'utilizzo e la gestione della residenza universitaria denominata "Ai

Crociferi".

Per quanto qui interessa, secondo tale convenzione "le quote delle borse di studio destinate agli studenti alloggiando presso la Residenza 'Ai Crociferi' saranno versate direttamente alla Fondazione o al gestore da questa indicato da parte degli Atenei come da indicazioni fornite da ESU in accordo con gli Atenei".

Tuttavia, l'articolo 6, comma 5, del Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2013-2014 (Allegato A alla DGR n. 1011/2013) e l'articolo 10 dello Schema di convenzione (Allegato B alla DGR n. 1011/2013) prevedono che le Università paghino agli ESU le quote delle borse di studio destinate al servizio abitativo degli studenti fuori sede.

Per evitare il duplice trasferimento delle quote (Università-ESU ed ESU-Gestore della residenza), con duplicazione dell'incidenza del patto di stabilità, l'ESU di Venezia, con nota prot. n. 0002669 del 27/09/2013, pervenuta in data 04/10/2013, ha chiesto alla Regione del Veneto di stabilire che, su richiesta degli ESU, le Università paghino le quote delle borse di studio destinate al servizio abitativo degli studenti universitari alloggiati presso una residenza realizzata con i fondi della L. n. 338/2000 direttamente al gestore, anziché all'ESU.

L'ESU, poi, fornirà agli Atenei l'elenco degli studenti interessati.

Allo scopo di evitare il duplice trasferimento delle quote (Università-ESU ed ESU-Gestore della residenza) e la duplicazione dell'incidenza del patto di stabilità, si ritiene ragionevole accogliere la richiesta dell'ESU di Venezia.

Premesso quanto sopra, si propone di modificare le norme in materia del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete (DGR n. 1011 del 18/06/2013), come di seguito indicato.

In primo luogo, si ritiene di sostituire l'articolo 6, comma 5, dell'Allegato A "Piano annuale degli Interventi di attuazione del diritto allo studio universitario. Anno Accademico 2013-2014" alla DGR n. 1011/2013, come segue:

"Le Università verseranno agli ESU, o, su richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro il 31/01/2014, il valore monetario dei servizi garantiti di cui sopra, come segue:

a) studente fuori sede: Euro 1.500,00 in caso di solo alloggio;

Euro 2.100,00 in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;

Euro 600,00 in caso di 1 pasto giornaliero;

Euro 1.200,00 in caso di 2 pasti giornalieri;

Euro 2.700,00 in caso di alloggio + 2 pasti giornalieri, nell'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo;

b) studente pendolare: Euro 400,00 o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore a Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero."

In secondo luogo, si ritiene di inserire, nel punto 10 dell'Allegato B "Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete." alla DGR n. 1011/2013, il seguente capoverso:

"Se l'ESU gestisce in convenzione gli alloggi destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale nei piani annuali di attuazione del diritto allo studio universitario, le Università verseranno agli ESU, o, su richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro il 31/01/2014, le quote delle borse di studio destinate al servizio abitativo".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 07/04/1998, n. 8;

Vista la L. n. 338/2000;

Visto il D.P.C.M. 09/04/2001;

Visto il Protocollo d'Intesa del 30/11/2007 tra l'ESU di Venezia e la Fondazione IUAV;

Vista la convenzione del 16/03/2010 tra il MIUR e la Fondazione IUAV di Venezia;

Viste le DD.G.R. n. 1763/2007, n. 4020/2007, n. 3464/2008, n. 98/2009 e n. 1011/2013;

Viste la nota prot. n. 0002669 del 27/09/2013 dell'ESU di Venezia;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di sostituire l'articolo 6, comma 5, dell'Allegato A "Piano annuale degli Interventi di attuazione del diritto allo studio universitario. Anno Accademico 2013-2014" alla DGR n. 1011/2013, come segue:

"Le Università verseranno agli ESU, o, su richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro il 31/01/2014, il valore monetario dei servizi garantiti di cui sopra, come segue:

a) studente fuori sede: Euro 1.500,00 in caso di solo alloggio;

Euro 2.100,00 in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;

Euro 600,00 in caso di 1 pasto giornaliero;

Euro 1.200,00 in caso di 2 pasti giornalieri;

Euro 2.700,00 in caso di alloggio + 2 pasti giornalieri, nell'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo;

b) studente pendolare: Euro 400,00 o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore a Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero.";

3. di inserire, nel punto 10 dell'Allegato B "Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete" alla DGR n. 1011/2013, il seguente capoverso:

"Se l'ESU gestisce in convenzione gli alloggi destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale nei piani annuali di attuazione del diritto allo studio universitario, le Università verseranno agli ESU, o, su richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro il 31/01/2014, le quote delle borse di studio destinate al servizio abitativo";

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché sul sito internet della Regione: www.regione.veneto.it/istruzione.